

Delega fiscale

Concordato, DS6901

con il correttivo
più ampia la lista
degli esclusi

Pegorin e Ranocchi

— a pag. 32

Più ampia la lista degli esclusi dal concordato preventivo

Accesso inibito anche con il cambio di compagine sociale nei soggetti trasparenti

Le eventuali condizioni bloccanti verificatesi dopo l'adesione fanno cessare il Cpb

Delega fiscale

Fuori gioco chi è passato da regime ordinario a flat tax nel primo periodo dell'istituto

Niente proposta alle società interessate da fusioni, scissioni o conferimenti

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Il decreto correttivo approvato in via preliminare giovedì 20 giugno dal Consiglio dei ministri, introduce alcune ulteriori condizioni che comportano l'esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb) e che integrano quelle che erano già previste dall'articolo 11 del Dlgs 13/2024. Vediamo le principali.

I forfettari

Sono esclusi dal Cpb i soggetti che aderiscono, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).

Il cambio del regime fiscale di tassazione del reddito a "scendere" (da ordinario a forfettario) quando avviene nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato (per le prossime scelte nel 2024), è quindi incompatibile con l'eventuale accettazione della proposta concordataria.

L'aver applicato per la prima volta il regime forfettario nel corso del

periodo d'imposta che precede quello inerente la proposta (quindi il 2023), non inibisce, al contrario, l'accesso al Cpb, salvo che l'attività sia effettivamente iniziata in tale annualità. In tal caso, infatti, si applica l'articolo 24 del Dlgs 13/2024.

L'esclusione dal Cpb risulta a questo punto essere normata solo nel caso di cambio di regime fiscale di tassazione del reddito a "scendere" nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, da ordinario a forfettario. Se ne dovrebbe dedurre che in presenza di un cambio di regime fiscale a "salire" da parte del soggetto concordatario, non ci dovrebbero essere ostacoli alla possibilità di aderire al concordato fiscale, ferma restando la durata annuale della scelta. Quindi chi nel 2024 lascia per obbligo o per scelta il regime di tassazione forfettario del 2023 per passare a quello ordinario, dovrebbe poter comunque accedere al concordato (annuale) sulla base della proposta che emerge dalla sezione IV del quadro LM del modello redditi 2024.

Il cambio di compagine sociale

Una seconda nuova ipotesi di esclusione dal Cpb è quella nell'ambito della quale il soggetto fiscalmente «trasparente» ex articolo 5 del Tuir è interessato, nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, da una modifica nella compagine sociale.

Non è chiaro se il cambio della compagine sociale debba riferirsi alla sola ipotesi dell'ingresso di nuovi soci/associati o se inibisca

l'accesso al concordato anche il caso del mutamento della misura della partecipazione per effetto di trasferimento di quote sociali tra gli stessi soci del soggetto partecipato.

La lettera della norma non pone limiti quantitativi alla misura del cambio della compagine sociale. L'ingresso di un nuovo socio anche con una partecipazione dell'1% al capitale della società o dell'associazione, ad esempio, inibisce l'accesso al Cpb.

È da ritenere che la nuova disposizione si applichi anche alle Srl trasparenti ex articolo 116 del Tuir.

Le operazioni straordinarie

La terza nuova ipotesi di blocco dell'opzione per il Cpb è quella nell'ambito della quale le società, nel primo anno di applicazione del concordato, sono interessate da una fusione, una scissione o un conferimento.

Le operazioni straordinarie in questione, quindi, bloccano quasi sempre l'accesso al Cpb se si sono verificate sul 2023 e sempre se si verificano nel 2024. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha sostenuto che queste operazioni danno ordinariamente luogo alla cessazione di



attività per il dante causa e all'inizio di attività per l'avente causa (circolare 17/E/2019). Quindi, se si sono verificate nel 2023, si è normalmente in presenza di una causa di esclusione Isa e per questo il Cpb è inibito. Ora, con la modifica varata, le stesse operazioni poste in essere nel 2024, inibiscono ulteriormente la possibilità di accedere alla proposta concordataria.

Gli effetti

Sulla base delle modifiche apportate all'articolo 11 del Dlgs 13/2024, il blocco al concordato scatta quando le modifiche della compagine sociale o il perfezionamento di una delle operazioni straordinarie citate, si verifica nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato. Ove l'adesione dovesse essere già stata formalizzata entro il prossimo 31 ottobre e una delle condizioni dovesse intervenire nel corso dei successivi mesi di novembre o dicembre 2024, è chiaro quindi che concordato verrà a cessare.

Resta non regolato il caso in cui una delle condizioni citate dovesse verificarsi nel secondo periodo d'imposta oggetto di concordato (per intendersi nel 2025 per la prima opzione biennale). Il correttivo, infatti, non è intervenuto sull'articolo 21 del Dlgs 13/2024 che disciplina le cause di cessazione del Cpb che sono rimaste invariate (cessazione dell'attività o modifica sostanziale dell'attività svolta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901

IL RIEPILOGO

Le nuove cause di esclusione

Le nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per le partite Iva:

- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la

DS6901
società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.